



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

Art. 29

Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa

All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate».

Versione in vigore dal 31 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 118
Capo	VII — Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021/art-29-abbreviazione-dei-termini-della-comunicazione-unica-per-la-nascita>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it